

## **Trattamento dei dati personali in ambito sanitario**

1

### **Trattamenti di dati “sensibilissimi”**

#### **Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)**

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2

## **I dati personali in ambito sanitario**

### **Principi generali (artt. 75-76):**

- In tale settore il trattamento dei dati personali può essere effettuato dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli organismi sanitari pubblici, solo con il consenso dell'interessato – ma anche senza l'autorizzazione del Garante – “se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato”, ovvero anche senza il consenso dell'interessato – ma con la previa autorizzazione del Garante – se detta finalità riguarda un terzo o la collettività.

3

## **Informativa in ambito sanitario**

### **Artt. 78-80:**

- Il Legislatore ha semplificato sensibilmente le modalità di rilascio dell'informativa agli interessati, sia in termini di contenuti che con riferimento alla possibilità che essa venga resa una sola volta a fronte di una pluralità di trattamenti eventualmente posti in essere anche da soggetti diversi: è il caso dell'informativa che può essere rilasciata dal medico o dal pediatra, e che vale a legittimare anche gli eventuali trattamenti posti in essere da chi sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra, da chi fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico o pediatra, o da chi può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata.

4

## Consenso in ambito sanitario

### Art. 81:

- In riferimento al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il Legislatore prevede che esso possa essere manifestato anche oralmente.

### Art. 82:

- L'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente all'inizio del trattamento in caso di:
  - emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
  - impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e volere dell'interessato;rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato;
- prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso in termini di tempestività ed efficacia.

5

## Trattamento dei dati genetici

- Specifiche disposizioni sono dettate in tema di trattamento dei dati genetici, e soprattutto per i donatori di midollo osseo (art. 90).
- Il trattamento dei dati genetici, da chiunque sia effettuato – quindi sia da soggetti pubblici sia da privati – è consentito solo nei casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio Superiore di Sanità. Per i donatori di midollo osseo, ai sensi della legge 52/2001, vige il diritto, che al contempo è un dovere, di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

6

## La biometria

7

## Biometria e sicurezza

- Non è solo una necessità dovuta ai fatti dell'11 settembre.
- Si tratta di un utile strumento per la diffusione dell'e-government: garanzie maggiori per l'autenticazione.

8

## I concetti fondamentali

- **Bisogno sociale di sicurezza.**
- **Sviluppo e razionalizzazione del mercato globale.**
- **Rispetto dell'individuo.**

9

## Biometria e privacy

La crescente diffusione delle tecnologie biometriche pone numerosi interrogativi che riguardano la tutela della privacy:

- L'utilizzo della biometria è compatibile con la tutela della privacy?
- Che tipo di azioni si devono intraprendere per assicurare un uso nel totale rispetto della tutela della privacy?
- In quali circostanze si rischia di utilizzare la biometria in modo improprio?
- In quali situazioni i rischi potenziali derivanti dall'uso della biometria possono travalicare i benefici?

10

## Biometria e privacy

- La privacy va valutata e bilanciata con molte altre considerazioni.
- Le nuove tecnologie possono essere un prezioso alleato della protezione dei dati.
- La protezione della privacy passa anche dall'incremento della sicurezza dei nostri dati e dei meccanismi di autenticazione di chi vi accede.

11

## Biometria e privacy

A livello di normativa nazionale, ad oggi il punto di riferimento è il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. I principi fondamentali sono:

- **liceità del trattamento**
- **necessità**
- **proporzionalità e non eccedenza**
- **finalità**

12

## **Normativa su banche di dati biometrici**

### **Art. 55 del Codice sulla privacy:**

Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'art. 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 39.

13

## **Trattamenti dei dati da parte delle forze di polizia**

- L'art. 55 sui dati biometrici si trova nella parte II del Codice, in particolare nell'ambito del settore specifico costituito dal trattamento dei dati da parte delle forze di polizia e dal Centro elaborazione dati del dipartimento di pubblica sicurezza.
- In questo particolare settore operano le medesime deroghe già viste in tema di trattamento dei dati giudiziari.
- Occorre comunque sottolineare che, ai sensi dell'art. 54, il trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, può essere effettuato anche per via telematica.
- A tal fine, gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli artt. 3 e 11.

## **Definizione di biometria**

- La biometria è il settore della biologia che misura e studia statisticamente i dati rilevati sugli esseri viventi, per trarne comparativamente classificazioni e leggi.
- L'identificazione biometrica, o calcolo dei parametri fisici o comportamentali propri di un individuo basata sulla scansione di varie parti del corpo, è ormai quotidianamente utilizzata anche nell'ambito della sicurezza in quanto considerata il migliore strumento per verificare l'identità di un individuo.

15

## **Tecniche di identificazione biometrica**

Le più diffuse tecniche di questo tipo consistono nella valutazione di:

- Impronte digitali;
- Tratti somatici;
- Geometria della mano;
- Caratteristiche della voce;
- Caratteristiche dell'iride e della retina;
- Dinamica di apposizione della firma.

16

## Identificazione biometrica di base

- Alcune di queste tecniche prevedono unicamente la rilevazione visiva, e non permettono il confronto con dati precedentemente immagazzinati.
- Queste tecniche impediscono una rilevazione univoca e vengono, pertanto, utilizzate nelle identificazioni di base.
- Si pensi ai dati somatici inseriti in un passaporto o in un documento di riconoscimento, oppure al controllo di una firma confrontata visivamente con quella del documento di identità.

17

## Sistemi di identificazione ad alta sicurezza

Per avere la certezza del riconoscimento, quando la necessità di sicurezza è elevata, è necessario che i dati biometrici vengano rilevati e confrontati automaticamente con quelli precedentemente immagazzinati in un archivio, e gli stessi devono sottostare a determinate proprietà.

18

## Proprietà dei dati biometrici nei sistemi di identificazione ad alta sicurezza

- I dati devono essere costanti nel tempo (**invariabilità**);
- Le proprietà devono essere rilevate velocemente e senza tempi di attesa (**misurabilità**);
- Le caratteristiche devono essere uniche e tali da permettere la distinzione di una persona dalle altre (**singularità**);
- L'acquisizione delle caratteristiche deve essere accettabile da un'ampia percentuale della popolazione, cioè sono da escludere le tecniche invasive, che prevedano asportazioni o menomazioni di parti del corpo umano (**accettabilità**);
- I dati acquisiti devono poter essere ridotti al fine di una facile gestione (**riducibilità**);
- Il procedimento di acquisizione deve garantire un elevato livello di affidabilità e riproducibilità (**affidabilità**);
- Il procedimento di acquisizione non deve violare la privacy di una persona (**privacy**).

19

## La biometria nella Pubblica Amministrazione

- Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha recentemente sottolineato che l'introduzione della biometria è essenziale per dare garanzie al cittadino e creare fiducia intorno ai servizi pubblici, ad es., con l'autenticazione certa di chi nella PA deve accedere a dati personali relativi alla sicurezza e alle indagini giudiziarie, o a dati fiscali e finanziari.
- Fondamentale è anche la produzione di una nuova generazione di documenti, che consentano di creare un legame più forte tra documento e titolare, abbassare il rischio di contraffazione, incrementare la sicurezza senza ripercussioni sugli spostamenti legittimi di persone o merci tra Paesi, garantire l'interoperabilità con gli altri documenti nazionali e internazionali.

20

## **La biometria entra nell'e-government**

- Sviluppo dell'innovazione tecnologica
- Interattività tra PA e cittadini
- Accesso e riconoscimento tramite soluzioni biometriche
- Ruolo del CNIPA

21

## **Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza**

- Sistema di autenticazione informatica
  - Procedura di autenticazione per uno specifico trattamento o per un insieme di trattamenti
  - Credenziali di autenticazione
    - Codice identificativo/parola chiave
    - Dispositivo di autenticazione in possesso o uso esclusivo dell'incaricato
    - **Amnesso l'uso di caratteristiche biometriche dell'incaricato**

22